

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4878

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CARELLA, LUBRANO DI RICCO, PIERONI,
BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI,
PETTINATO, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2000

—————

**Interventi finalizzati a prevenire la diffusione dell’encefalite
spongiforme bovina (BSE)**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La forma patologica giornalmente conosciuta come «mucca pazza», e che tecnicamente si chiama encefalite spongiforme bovina (BSE), è nota dal 1985 quando colpì per la prima volta dei bovini da latte in Gran Bretagna. In seguito, nel 1996, fu diffusa la notizia che la stessa forma poteva anche contagiare le persone. L'indagine della Commissione veterinaria europea sulla malattia constatò che erano stati compiuti parecchi errori di sottovalutazione.

In verità «sottovalutazione» è il termine più adatto da applicare a questa malattia, fin dal suo inizio, in quanto si ammette che essa si sia diffusa ai bovini in seguito alla somministrazione di farine di carne ottenute da pecore morte senza che si fosse provveduto a una loro completa sterilizzazione; o meglio, quando per motivi di risparmio economico, era stato concesso di abbassare i livelli di trattamento delle stesse, passando da due a un solo passaggio in autoclave.

Di sottovalutazione si deve parlare anche perché per ben dieci anni, dal 1985 al 1996, nonostante l'agente infettivo avesse dimostrato da subito la capacità di transitare da una specie all'altra, essendo stato la causa di morte in gatti e in animali selvatici, non ci si è preoccupati di mettere in guardia i consumatori, i quali sono stati allertati solo quando sono cominciate le prime morti.

Sottovalutazione che ancora oggi persiste perché le ricerche sono assolutamente limitate e non hanno ancora permesso di identificare sierologicamente gli animali in incubazione, proprio perché non si è ritenuto di approfondire gli studi scientifici in materia.

Le considerazioni che si devono tener presenti sono dipendenti dal fatto che è dimostrato che le cause scatenanti della forma patologica siano state le farine di origine animale e, d'altra parte, che non tutto è così chiaro del meccanismo patogenetico.

Tra le considerazioni che meritano particolare attenzione è che Usa, Canada e Giappone già da alcuni anni rifiutano di prelevare il sangue da cittadini che abbiano soggiornato in Gran Bretagna negli anni Novanta, con ciò testimoniando che non vi sono ancora certezze epidemiologiche.

Per quanto riguarda il divieto di somministrazione di farine animali i criteri adottati finora hanno dimostrato, in molte situazioni, di essere imprecisi e insicuri. Ad esempio anche in Italia si sono verificati episodi nei quali si è constatata la contaminazione di farine di carni nella produzione di mangimi per bovini, perché nelle operazioni di passaggio da una produzione all'altra non sono state seguite le procedure corrette, essenzialmente per motivi di risparmio di tempo ed economie di esercizio.

È necessario pertanto adottare tutti gli accorgimenti necessari per prevedere delle efficaci ed effettive precauzioni, tanto più necessarie dal momento che si è constatato che in Italia, a partire dagli anni 1994-1995, si è avuto un aumento quasi del 100 per cento delle forme del morbo di Creutzfeldt/Jacobs tra i cittadini, che, solo per i motivi adottati nella classificazione, non sono catalogati come causati dall'assunzione di carne, dal momento che si riconoscono come tali solo le forme che colpiscono le persone giovani. L'aumento che vi è stato, però, non è epidemiologicamente giustificato poiché da quando è sotto controllo la malattia negli uomini non ha mai dimostrato indici così preoccupanti di aumento e solo in coincidenza con l'esplosione della forma nei bovini si è avuta questa anomala evoluzione. Però l'atteggiamento di sottovalutazione che si è sempre perpetuato non ha portato ad analisi serie del fenomeno, e anzi le sole parole ufficiali hanno teso alla minimizzazione del rischio e a tranquillizzare i consumatori.

Oltre alle iniziative che si intenderanno adottare ai fini di una diagnosi precoce della BSE nei bovini, metodologie che ripetono gli esperimenti fatti in Svizzera e, più recentemente in Francia, in base ai quali con il metodo detto «Western Blotting» si riesce a identificare più precocemente e più rapidamente l'eventuale presenza di prioni nel tessuto cerebrale, sistemi quindi che costituiscono non uno strumento di vera prevenzione ma solo di diagnosi precoce: è pertanto indispensabile ragionare sull'adozione di veri accorgimenti di prevenzione.

In base alle conoscenze attuali, oltre a imporre dei vincoli all'introduzione di carne da Paesi nei quali la malattia sia in fase di espansione e a rispettare severe e precise metodiche nella macellazione degli animali, diventa indispensabile passare a una vera prevenzione attiva da attuarsi nei confronti di quello che continua ad essere il primo problema: la somministrazione di farine di carne agli animali.

La vera prevenzione è necessaria perché è risaputo che in Italia si macellano ogni anno 4 milioni e mezzo di bovini, ed è pressoché impossibile effettuare un vero controllo su tutti gli animali abbattuti: quindi la vera sicurezza è passare a sistemi di allevamento che siano di per sé più sicuri, non solo aumentando i controlli (di fatto è impossibile effettuare controlli appropriati al di sopra di un certo numero) ma cambiando le regole per rendere più sicuri i sistemi di allevamento.

In questa direzione la strada da seguire non può essere che quella di impedire la somministrazione delle farine di carne a tutti gli animali, non solo ai ruminanti, in quanto, come è ormai dimostrato, la forma patologica può passare a tutte le specie e pertanto non imporre il vincolo sarebbe concedere il rischio che la malattia si possa diffondere in maniera esplosiva e incontrollata.

Il divieto di somministrazione è una decisione che da più parti in Europa viene ormai considerato indispensabile, proprio perché non essendo ancora totalmente conosciuti i meccanismi di diffusione della malattia è in-

dispensabile agire nei confronti di quella che è stata la causa scatenante, cioè le farine animali. Abolire le farine di carne darebbe più sicurezza proprio sulla base di questo principio, ma non solo. Infatti il divieto impedirebbe quelle contaminazioni crociate che, come si è visto, sono sempre possibili.

L'abolizione delle farine deve essere considerato un primo passo verso un miglioramento dei sistemi di allevamento. Come era successo per il vino al metanolo così la vicenda «mucca pazza» dovrebbe servire a riqualificare i nostri allevamenti e a puntare di più sulla qualità che non sulla quantità. Naturalmente si verificherebbe una trasformazione dei consumi che devono diminuire dal momento che si consuma in media, *pro capite* in Italia, circa tre volte la quantità di carne che, secondo i testi di alimentazione, sarebbe sufficiente, cioè 35 chili *pro capite* all'anno. In questo modo la carne potrebbe costare di più senza conseguenze negative per i consumatori e garantendo il giusto guadagno ai produttori, in grado anche di coprire le maggiori spese legate ai nuovi sistemi. Si può infatti prevedere una spesa, per la distruzione delle carcasse animali senza il loro recupero, intorno ai cinquanta miliardi all'anno cui andrebbero aggiunti i maggiori costi dell'integrazione proteica a base di cereali in luogo delle proteine animali.

Si propone pertanto il seguente disegno di legge che mira a vietare l'utilizzo delle farine di carne nell'alimentazione degli animali da allevamento di qualunque specie, ad esclusione degli allevamenti di pesci i quali possono assumere esclusivamente farine di pesce; infatti l'alimentazione naturale di questi ultimi consiste proprio nell'assunzione di pesce. Si rispetterebbero così i comportamenti etologici degli animali. In questo modo si potrebbe fare della vera prevenzione, rispettando i comportamenti etologici degli animali e impedendo altresì che eventuali errori e carenze nelle procedure produttive permettano la contaminazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Divieto di somministrazione agli animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali)

1. Al fine di garantire maggiore sicurezza ai consumatori, anche in riferimento agli studi scientifici che ammettono il rischio per le persone derivante dal consumo di carne infetta da encefalite spongiforme bovina (BSE), è vietata la somministrazione agli animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali. Negli allevamenti ittici è consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesce.